



ASL BT

PugliaSalute

**PROPOSTA di REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE**

**ART. 19 CCNL Comparto Sanità Triennio 2019/2021**

**DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 13/12/2024**

***PREMESSA***

***ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE***

***ART. 2 DEFINIZIONE QUOTA DI RISORSE DA DESTINARE AI DEP***

***ART. 3 CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE***

***ART. 4 GRADUATORIE FINALI***

***ART. 5 DEFINIZIONE PRIORITA'***

***ART. 6 NORMA FINALE***

## PREMESSA

L'art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2019/2021 disciplina la progressione economica all'interno delle aree con importanti novità rispetto al passato sia dal punto di vista procedurale che economico, superando il pregresso regime delle progressioni economiche orizzontali (cd P.E.O.).

Con l'art. 19 si introducono i "differenziali economici di professionalità" (DEP), da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione. Questa nuova voce retributiva ha la medesima natura dello stipendio tabellare e costituisce un elemento dinamico collegato alla carriera economica individuale, prevedendo la possibilità che una quota non superiore al 10% delle risorse sia destinata a coloro che nelle precedenti progressioni non hanno mai avuto la fascia ovvero non più di due in 20 anni.

Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità con i quali, a seguito di apposito avviso interno, verranno attribuiti i DEP ai dipendenti in possesso di specifici requisiti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati.

L'attribuzione dei DEP non avviene d'ufficio ma, esclusivamente, a seguito di apposita procedura selettiva interna da bandirsi annualmente e non determina, in nessun caso, l'attribuzione di mansioni superiori.

## ARTICOLO 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I differenziali economici di professionalità cd. DEP sono attribuiti al personale del comparto in possesso dei seguenti requisiti specifici, in mancanza dei quali si procederà all'immediata esclusione:

- Essere in servizio a tempo indeterminato presso la ASL BT, al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale sono finanziate le risorse per i DEP,
- Non aver beneficiato di progressioni orizzontali negli ultimi tre anni<sup>1</sup> (es. per i DEP anno 2023 il dipendente non deve aver acquisito una "fascia" negli anni 2022-2021-2020).
- Non aver avuto un provvedimento disciplinare superiore alla multa nei due anni precedenti la data di attribuzione del nuovo DEP con le specifiche di cui al CCNL art.19 co.4 lett. a).

Possono partecipare anche coloro che sono inseriti nell'ultima fascia della categoria economica di appartenenza, nonché i dipendenti della ASL BT in posizione di comando o in assegnazione temporanea presso altre PP.AA.

Al dipendente che è transitato per mobilità da altra azienda o ente sono mantenuti i differenziali economici di professionalità maturati nell'azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all'interno dell'area di appartenenza secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

Sono esclusi dall'attribuzione dei differenziali economici di professionalità il personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione, ovvero in comando o in assegnazione provvisoria presso l'ASL BT, ovvero in servizio con contratto a tempo determinato o co.co.co. o altra tipologia contrattuale flessibile.

## ARTICOLO 2 DEFINIZIONE QUOTA DI RISORSE DA DESTINARE AI DEP

La progressione economica è finanziata con le risorse definite dall'art. 102<sup>2</sup> del CCNL comparto sanità aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli.

Una quota non superiore al 10% è riservata, prioritariamente, al personale che ha maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver mai conseguito progressioni economiche e, successivamente, al personale che abbia maturato almeno 20 di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a 2 progressioni economiche.

Per "*esperienza professionale*" si intende quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale in qualità di dipendente subordinato<sup>3</sup> presso Aziende del SSN, sanitarie e/o ospedaliere,

<sup>1</sup> Parere ARAN CSAN127a: "Il requisito di non aver beneficiato di alcuna progressione economica dovrà essere verificato nell'ambito dell'Area di appartenenza e quindi dell'Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva"

<sup>2</sup> Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

<sup>3</sup> Non rientrano in tale categoria coloro che sono stati assunti tramite agenzie interinali, o con partita IVA, o contratti di lavoro flessibili o libero professionali.

IRCCS, ARPA, RSA a prevalenza pubblica ed Enti del SSN<sup>4</sup>, Istituti zooprofilattici sperimentali nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi nel medesimo o corrispondente profilo a quello che si ricopre presso l'ASL BT.<sup>5</sup> Qualora la quota riservata del 10% non venga utilizzata o venga utilizzata parzialmente, la restante parte è destinata all'attribuzione dei DEP come declinato all'art.5.

La quota di riserva da destinare ai DEP attribuibili nell'anno viene definita in sede di contrattazione integrativa. Non è possibile attribuire più di un differenziale economico di professionalità al dipendente per ciascuna procedura selettiva.

### ARTICOLO 3 CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

I differenziali economici di professionalità sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all'importo fissato per ciascuna area o percentuale di addensamento, previa redazione della graduatoria, formulata in ordine decrescente, dei partecipanti alla procedura selettiva e, comunque, **fino alla concorrenza del fondo**.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100 punti**, così suddivisi:

- A. **40 punti dedicati alle valutazioni individuali:** si calcola la media aritmetica delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità:

MEDIA ARITMETICA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	PUNTEGGIO FINALE
Da 90 a 100	40
Da 80 a 89	30
Da 70 a 79	20
Da 60 a 69	10
Da 50 a 59	5
≤50	0

- B. **40 punti dedicati all'esperienza professionale:** Per "*esperienza professionale*" si intende quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale in qualità di dipendente subordinato<sup>6</sup> presso Aziende del SSN, sanitarie e/o ospedaliere, IRCCS, ARPA, RSA ed Enti del SSN, Istituti zooprofilattici sperimentali nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi nel medesimo o corrispondente profilo a quello che si ricopre presso l'ASL BT.

NUMERO DI ANNI LAVORATI	PUNTEGGIO FINALE
Da 36 mesi in poi	1 punto ad anno sino al raggiungimento massimo di 40
≤36 MESI	0

Gli anni di servizio maturati presso altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi, (es. comparto funzioni locali) nel medesimo o corrispondente profilo a quello che si ricopre presso l'ASL BT, sono calcolati al 50%.

Non sono valutabili gli anni di servizio prestati presso aziende private (ad es. case di cura gestite da società private e similari) pur se nel medesimo profilo professionale di quello ricoperto presso l'ASL BT.

<sup>4</sup> Art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva nazionale del 3.8.21: Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da: - Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; - Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III; - Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.; - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; - Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; - Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); - Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica; - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118; - Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU; - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS; - Azienda Zero; - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR; - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS; - Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS; - Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS; - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - ARESS Puglia; - Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.; - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; - Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA; - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP; - Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA; - Altri enti del servizio sanitario.

<sup>5</sup> Si fa riferimento alle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale

<sup>6</sup> Non rientrano in tale categoria coloro che sono stati assunti tramite agenzie interinali, o con partita IVA, o contratti di lavoro flessibili

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, gli stessi non saranno valutati e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

**C. 20 punti dedicati alle capacità culturali e professionali:**

TITOLI DI STUDIO VALUTABILI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	NOTE
Diploma di scuola secondaria	<b>4</b>	Non valutabile per le Aree dove il diploma di scuola secondaria costituisce titolo di accesso
Laurea Specialistica e/o Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento di durata almeno quadriennale	<b>5</b>	
Laurea Triennale	<b>3</b>	Non valutabile per l'Area dei professionisti della salute e dei funzionari in quanto costituisce titolo d'accesso, ad eccezione di coloro che a seguito di progressioni tra Aree siano in possesso del solo diploma di scuola secondaria. Si valuta un solo titolo conseguito.
Master Universitario di II° livello di durata annuale (60 cfu)	<b>1<sup>7</sup></b> (massimo 2 titoli valutabili)	I titoli di cui al presente articolo sono valutabili, esclusivamente, se conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Il punteggio sarà attribuito solo a titolo conseguito.
Master Universitario di I° livello di durata annuale (60 cfu)	<b>0,5<sup>8</sup></b> (massimo 2 titoli valutabili)	
Dottorato di ricerca e/o Scuola biennale di specializzazione	<b>2</b>	

TITOLI DI CARRIERA VALUTABILI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	NOTE
Voto finale diploma scuola secondaria	<b>100 e lode= 2</b> <b>≥90 a 100= 1,5</b> <b>≥80 a 89= 1</b> <b>≥79 a 70= 0,50</b> <b>≤ 69= 0,20</b>	In caso di voto di diploma di scuola secondaria espresso in 60esimi si provvederà a fare la conversione in 100esimi. Non valutabile per l'APSF. Il voto finale si somma al possesso del titolo di studio.
Voto finale Laurea Specialistica e/o Magistrale, Laurea Vecchio ordinamento di durata almeno quadriennale	<b>110 e lode=2</b> <b>≥95 a 110= 1,5</b> <b>≥94 a 90= 1</b> <b>≥89 = 0,50</b>	Il voto finale si somma al possesso del titolo di studio. Non valutabile per il personale dell'Area di Supporto, per l'Area degli Operatori, per l'Area degli Assistenti.
Laurea Triennale	<b>110 e lode=1,5</b> <b>≥95 a 110= 1</b> <b>≥94 a 90= 0,50</b> <b>≥89 = 0,25</b>	Non valutabile per l'Area dei professionisti della salute e dei funzionari in quanto costituisce titolo d'accesso, ad eccezioni di coloro che a seguito di progressioni tra Aree siano in possesso del solo diploma di scuola secondaria. Il voto del diploma di laurea triennale è valutabile esclusivamente se si è fatto valere anche nei titoli di studio ed, esclusivamente, se attinente al profilo come da declaratoria delle Aree e dei Profili. Non è cumulabile con la votazione della Laurea Specialistica.
Abilitazioni professionali previo superamento di un esame di Stato	<b>2</b>	Non applicabile qualora l'abilitazione costituisca condizione necessaria per esercitare l'attività lavorativa. È valutabile una sola abilitazione.

<sup>7</sup> Così modificato in delegazione trattante del 14/11/2023.

<sup>8</sup> Così modificato in delegazione trattante del 14/11/2023

Corsi di formazione professionale attinenti al profilo di appartenenza di durata pari o superiore alle 4 ore	<b>0,10</b> a corso per un massimo valutabile di 10 corsi.	Rientrano in tale categoria anche i corsi frequentati in modalità FAD, facoltativi e/o obbligatori, conseguiti non oltre i 5 anni dalla data di scadenza dell'Avviso per i DEP.
Attività di docenza/relatore in materie e/o corsi attinenti al profilo di appartenenza	<b>0,15</b> a docenza sino a massimo di 10 incarichi	Rientrano in tale categoria le docenze effettuate presso Enti pubblici con formale incarico da parte dell'Ente. Si valutano le docenze effettuate non oltre i 5 anni dalla data di scadenza dell'Avviso per i DEP.
Pubblicazioni su materie attinenti al profilo di appartenenza pubblicate	<b>0,20</b> a pubblicazione per un massimo di 10 articoli pubblicati.	Sono valutabili solo le pubblicazioni degli articoli effettuate come autore, coautore, su riviste edite a stampa nazionali o internazionali. Non valutabili le pubblicazioni di articoli effettuate online.
Certificazioni informatiche	<b>0,50</b> a certificazione per un massimo di 2	Es. EIPASS, ECDL, CISCO, MICROSOFT
Certificazioni relative a conoscenze linguistiche	<b>0,50</b> a certificazione per un massimo di 2	

La somma tra i titoli di carriera e i titoli di studio non può, in nessun caso, superare il punteggio massimo di 20 punti.

#### ARTICOLO 4 GRADUATORIE FINALI

I dipendenti interessati devono inoltrare le domande di partecipazione, anche a mezzo di apposita piattaforma informatica, nel termine perentorio fissato in, massimo, 30 giorni dall'indizione dell'Avviso Interno che sarà reperibile sul portale istituzionale alla sezione Albo Pretorio sotto sez. Concorsi Pubblici/Avvisi Pubblici.

Eventuali altre indicazioni sono previste all'atto dell'indizione dell'Avviso Interno.

La Direzione Strategica individua e nomina con provvedimento formale la Commissione interna incaricata di procedere all'esame e alla verifica delle domande di partecipazione, anche con l'ausilio di piattaforme informatiche abilitate alla ricezione delle domande e all'elaborazione dei punteggi individuali.

Le graduatorie finali sono suddivise per Area secondo in nuovo sistema di classificazione del personale delineato all'art. 15 del CCNL comparto sanità 2019/2021:

N.	AREA	PROFILI PROFESSIONALI	NUMERO MASSIMO DI DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI
1.	<b>AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO</b>	Operatore tecnico, Coadiutore Amministrativo. Categ. Economica A	<b>6</b>
2.	<b>AREA DEGLI OPERATORI</b>	Operatore Socio Sanitario, Operatore Tecnico Specializzato, Coadiutore amministrativo senior. Categ. Economica B	<b>6</b>
3.	<b>AREA DEGLI ASSISTENTI</b>	Assistente dell'informazione, Assistente Informatico, Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo. Categ. Economica C	<b>6</b>
4.	<b>AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI</b>	Coll.Amm. Prof.Le, Coll. Tecnico Prof.Le, professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, professioni tecnico sanitarie, professioni sanitarie della riabilitazione, professioni sanitarie della prevenzione, assistente sociale, assistente religioso, specialista della comunicazione istituzionale, nei rapporti con i media. Categ. Economica D ed ex DS	<b>7</b>

All'interno di ogni Area è stilata una graduatoria finale in ordine decrescente (a partire dal punteggio più elevato), distinta per singolo profilo professionale per ciascun ruolo, come declinato nell'Allegato A del CCNL<sup>9</sup>, secondo criteri di chiarezza e facile intelligibilità e, comunque, **nei limiti della concorrenza dei fondi destinati**.

Nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla privacy, le graduatorie riporteranno per intero il nome e il cognome del dipendente ovvero il solo numero di matricola, in caso di omonimia è trascritta anche la data di nascita.

<sup>9</sup> Allegato A del CCNL triennio 2019/2021 Declaratoria delle Aree e dei Profili.

È riservata a ciascuna delle quattro aree e dei cinque ruoli una quota di risorse direttamente proporzionale alla percentuale di addensamento del personale nelle medesime aree/ruoli alla data del 31.12 dell'anno precedente (es. area operatori ruolo amministrativo n. dipendenti in servizio 100 su 3000 dip. Totale risorse a disposizione 3,33%)

## **ARTICOLO 5 DEFINIZIONE PRIORITA'**

Nell'ambito delle risorse disponibili, i DEP verranno riconosciuti al personale avente diritto utilmente classificato nelle graduatorie stilate secondo i criteri e le modalità definite all'art.4.

Nell'ambito della stessa graduatoria, e nei limiti della quota di riserva a ciò destinata pari al 10% massimo delle risorse complessivamente stanziare, sono individuate le seguenti priorità nell'attribuzione dei DEP:

<b>PRIORITA' NEI LIMITI DELLA QUOTA DI RISERVA</b>	
<b>1</b>	Personale che ha maturato almeno <b>10 anni</b> di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento senza aver <b><u>mai conseguito</u></b> progressioni economiche (es.A0, B0,C0,D0)
<b>2</b>	Personale che ha maturato almeno <b>20 anni</b> di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento e che, durante tale periodo, ha conseguito fino <b>a due (2)</b> progressioni economiche.

Qualora la quota riservata non venga del tutto usufruita, sarà redistribuita tra gli idonei delle graduatorie in ugual misura. Al restante personale, che non rientra nelle priorità indicate in tabella, si procede a formulare la graduatoria in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri di priorità nel rispetto del principio di non discriminazione:

<b>PRIORITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO</b>	
<b>1</b>	Personale che ha conseguito un minor numero di progressioni economiche
<b>2</b>	Personale che ha un maggior numero di anni di permanenza nel DEP e/o PEO.
<b>3</b>	Personale che ha maggiore anzianità di servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso l'ASL BT nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento. In caso di progressione tra Aree si considera l'anzianità di servizio nell'Area di appartenenza e non già in quella precedente
<b>4</b>	Personale con maggiore anzianità anagrafica

Le priorità sono alternative tra loro e non cumulabili.

## **ARTICOLO 6 NORMA FINALE**

Le risorse rientrano nella disponibilità del fondo ex art. 102<sup>10</sup> del CCNL comparto sanità triennio 2019/2021 nel caso di passaggio tra le aree o comunque di cessazione dal servizio. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all'anno a cui si riferisce l'attribuzione della progressione economica e in nessun caso la graduatoria potrà essere utilizzata negli anni successivi.

Le parti si riservano di modificare e/o revocare il presente regolamento in ragione di sopravvenute diverse disposizioni contrattuali di livello nazionale, o di specifiche indicazioni emanate dalla Regione nell'ambito del confronto regionale. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa contrattuale vigente.

**Andria, 13/12/2024**

<sup>10</sup> Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali.